



Professione i.r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

**ANNO IX - N.1
Gennaio - Febbraio 2003**

La Camera approva il progetto di legge Moratti sullo stato giuridico dei docenti di religione

Docenti di religione: insegnanti ...tra gli altri
*Analisi del Segretario Nazionale Ruscica
Il Ministro La Loggia: "inseriamo le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma Scolastica"*

Insegnanti di religione giuridicamente allo stesso livello degli altri docenti della scuola italiana. Questo, dunque, il tema su cui si è basato il 5° CONVIR organizzato dallo SNADIR a Salerno il 9 dicembre scorso, durante il quale, dopo relazioni, interventi e dibattiti, i circa 700 partecipanti hanno preso coscienza che tale principio non è più un miraggio o un pio desiderio, ma un concreto obiettivo in avvicinamento, specie dopo che il disegno di legge sullo stato giuridico degli idr ha superato anche il dibattito e la votazione all'Aula della Camera.

Ma a questo non si è certo giunti per caso: lo SNADIR lavora in questa direzione da lungo tempo, costruendo pazientemente i tasselli di un grande mosaico che solo da poco tempo ha cominciato ad assumere una forma ben precisa.

Proprio un anno fa, alla fine del 2001, il 30 novembre per l'esattezza, ci siamo incontrati a Napoli (al Teatro Politeama - circa 900 persone) dove ci siamo resi conto che si era arrivati ad una fase importante per la definizione dello stato giuridico degli Idr: il Ministro Moratti aveva già annunciato di voler presentare al Consiglio dei Ministri un disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione, poi presentato il 14 febbraio 2002.

Ho dichiarato in quella occasione, a proposito della presentazione del Pdl Moratti, che eravamo abbastanza soddisfatti. Questo perché, se è indubbiamente positivo il fatto che il governo ha dato ampia e concreta disponibilità per rendere giustizia a questa categoria di lavoratori, è anche vero che alcuni punti del disegno di legge dovevano essere modificati (ad es. l'art. 5), per giungere ad una completa equità di trattamento degli insegnanti di religione con gli altri docenti della scuola italiana.

Il Pdl Moratti verrà poi assegnato in Commissione Lavoro il 6 marzo 2002.

Lo SNADIR avvia così, sin dal gennaio 2002, una incessante e faticosa tessitura di relazioni fatta di contatti e di incontri dei parlamentari con la base; a questo proposito ricordo i Convir che si sono succeduti: 1° Convir 2002 (Cagliari 2 marzo '02), 2° Convir 2002 (Palermo 11 marzo '02), 3° Convir 2002 (Firenze 4 maggio '02), 4° Convir 2002 (Bari 6 maggio '02), Convegno nazionale (Milano 7 maggio '02).

Nel corso di questi incontri, caratterizzati da una vasta rappresentanza degli Idr, è stato messo bene in evidenza come l'impegno per lo stato giuridico dei docenti di religione non è una sterile e pretestuosa rivendicazione sindacale, ma un problema di giustizia sociale, un problema di vitale importanza per il futuro della scuola e della sua capacità di rispondere alle esigenze della nuova società italiana del nuovo millennio; inoltre, sono stati sottolineati con chiarezza i veri nodi, le questioni che necessitano di una migliore riformulazione per dare un giusto ed equilibrato stato giuridico agli ultimi precari della scuola italiana, cioè i docenti di religione.

Una questione indubbiamente da chiarire era: gli Idr vincitori di concorso come verranno nominati? In base ad una graduatoria oppure verranno inseriti in un elenco (dove il primo e l'ultimo risultano uguali)? Certo bisognava rispettare l'Intesa che assegna all'Ordinario diocesano il diritto di proporre il nominativo e la sede. Veniva suggerito, addirittura, che tutti i vincitori di concorso dovevano essere collocati in un elenco indistinto, e da quell'elenco l'Ordinario diocesano doveva attingere per proporre le nomine. Ad esempio: su 100 vincitori di concorso (il primo e l'ultimo allo stesso livello), l'Ordinario diocesano poteva scegliere per le nomine il 70%, ma non dal 1° al 70°, bensì - essendo tutti allo stesso livello - 70 nominativi scelti tra il 1° e il 100° (ad esempio, dal 30° al 100°). Ma questa era una evidente forzatura che fortunatamente ebbe vita breve.

Il 12 giugno 2002 la Commissione Lavoro ascoltò in audizione lo SNADIR: in quella occasione presentammo una articolata relazione (vedi "Professione i.r." 4/2002) dove chiedevamo, tra l'altro, in sede di prima applicazione, una graduatoria stilata tenendo conto del servizio prestato.

Successivamente la XI Commissione elaborò una proposta che mediava tra la richiesta di una graduatoria e quella dell'elenco: Il Dirigente Regionale comunicava all'Ordinario diocesano i vincitori di concorso aventi diritto alla nomina, mentre l'Ordinario diocesano proponeva la sede di servizio. Ad esempio: 100 vincitori di concorso, 70 i posti da mettere in organico. Il Dirigente avrebbe comunicato i

[continua a pag. 3](#)



5° Convir - da sinistra: On. Marcello Tagliatela (Relatore del ddl), Sen. Enrico La Loggia, Ministro per gli Affari Regionali, Prof. Orazio Ruscica

- Il disegno di legge approvato**
pag. 2
- Messaggio CEI**
pag. 4
- Musei e scuola**
pag. 5
- La grafologia nella scuola**
pag. 5
- Gli Idr possono partecipare ai corsi tecnologici**
pag. 7

CONVIR SALERNO: La consacrazione di un obiettivo

Al 5° CONVIR sul tema "I docenti di religione: insegnanti... tra gli altri", erano presenti l'On. Tagliatela, relatore del disegno di legge sullo stato giuridico degli idr, il Ministro degli Affari Regionali Sen. Enrico La Loggia e l'On. Giuseppe Gambale. Al convegno hanno partecipato circa 700 persone che hanno ascoltato con interesse ed attenzione gli articolati interventi: il primo di essi è stato del Prof. Pasquale Troia, Direttore del Centro Studi dello SNADIR, il quale ha posto l'accento su come il docente di religione abbia sempre più bisogno di formazione per poter aspirare ad una professionalità che ne contraddistingua la sua peculiarità.



Partecipanti al 5° Convir

Ha preso poi la parola il Segretario Nazionale dello SNADIR, Prof. Orazio Ruscica, il quale, oltre ad evidenziare gli ottimi risultati raggiunti dal sindacato, ha illustrato i punti salienti dell'art. 5 del ddl Moratti, che la Camera ha approvato senza l'importante modifica da "concorso" in "corso che precede il concorso". A questo proposito Ruscica ha relazionato - davanti ad un attento e partecipe

uditorio - sulla presunta mancanza di fondi con cui la Camera avrebbe motivato tale comportamento, dimostrando anzi che, con una attenta politica economica e di programmazione, l'organizzazione di corsi prima del concorso non graverebbe eccessivamente sulle casse dello Stato. Infine i ringraziamenti ai parlamentari della Maggioranza e della Margherita intervenuti, cosa che non poteva non dare spunto al Segretario dello SNADIR di soffermarsi criticamente sull'operato dei

[continua a pag. 3](#)

- Assemblea sindacale Snadir a Padova**
pag. 4
- Il fallimento delle RSU**
pag. 4
- Verona: assemblea sindacale Snadir**
pag. 5
- Iscrizione e scelta Irc**
pag. 6

- Convegno "sette, RELIGIONI, Spiritualità"**
pag. 6
- Lo Snadir presente al Job & Orienta**
pag. 6
- Mobbing e scuola**
pag. 7
- Riduzione ora di lezione**
pag. 7
- Pensione di anzianità e di vecchiaia**
pag. 8

Il Testo di legge "Norme sugli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" approvato il 5 dicembre 2002

In neretto gli emendamenti approvati in XI Commissione e V Commissione

Art. 1

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo al Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1 e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Accesso al ruolo)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, **intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'intesa di cui all'articolo 1 comma 1**, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'art. 400, comma 1, del "testo unico" e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpatisi.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1 e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto

stabilito dall'articolo 5, comma 2 della presente legge, si applicano le norme dell'art. 400, comma 6, del testo unico che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti **a tempo indeterminato**, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, **valutando, oltre al risultato delle**



Partecipanti al 5° Conviv

prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui all'articolo 2. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'Ordinario Diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente

per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, **intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica**, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato **continuativamente servizio** per almeno quattro anni **nel corso degli ultimi dieci anni** e per un orario **complessivamente** non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è **autorizzata una spesa pari ad euro 261.840 per l'anno 2003. Al relativo onere**

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione. Resta altresì fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. **Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. **Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongono l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.**

Docenti di religione: insegnanti ...tra gli altri

segue da pag. 1 nominativi dal 1° al 70°.

Quindi il testo del ministro Moratti adeguatamente emendato è stato approvato dalla XI Commissione, dalla VII Commissione, dalla I commissione, dalla V Commissione ed infine è approdato in Aula.

Vediamo in sintesi cosa propone :

Non è prevista nessuna laurea statale, neppure a regime (=dopo la prima applicazione del disegno di legge)

I titoli di studio sono quelli previsti dall'Intesa

Le dotazioni organiche sono previste nella misura del 70%

Immissione in ruolo dei docenti di religione tramite concorso ordinario, avendo i titoli e l'idoneità

Il Dirigente Regionale comunica all'Ordinario diocesano

i nominativi degli aventi diritto allanomia in ruolo

Accedono al concorso in prima applicazione

i docenti di religione:

~ Che abbiano svolto quattro anni di servizio continuativo di insegnamento della religione negli ultimi dieci anni

~ Per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello previsto per l'orario cattedra

Il concorso verterà su:

a) Ordinamento scolastico

b) Orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso

c) Elementi di legislazione scolastica

La graduatoria (o elenco graduato), in prima

applicazione, terrà conto del servizio prestato

In caso di revoca o di esubero, mobilità all'interno del comparto scuola, subordinata al possesso dei titoli previsti, oppure diversa utilizzazione e mobilità.

A questo punto mi sembra doveroso ringraziare il Governo, i Parlamentari della Maggioranza e quelli della Margherita. Insieme ai ringraziamenti, mi corre l'obbligo rilevare come mi abbia lasciato amareggiato l'atteggiamento del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra. Sembra che sull'argomento abbiano perso di vista, oltre che un minimo di lungimiranza, ogni tipo di coerenza politica: continuano a dire "No" su tutto, anche su cose sulle quali precedentemente avevano detto "Sì", dimostrando ancora una volta come il loro obiettivo non sia affatto quello di dare collocazione ad una categoria che, fino a prova contraria, rappresenta dei lavoratori della scuola, ma quello di continuare ad interpretare il loro ruolo di opposizione (nel senso più deleterio della parola) fino alle più estreme conseguenze, anche a rischio di riesumare comportamenti e ideologie classiste che sembravano tramontati con la vecchia classe politica di Sinistra, allontanandosi sempre più dalla nuova Sinistra Reformista.

Non si può pensarla diversamente quando ci si trova di fronte ad affermazioni del tipo: "Gli idr saranno dei privilegiati che, senza il superamento dello specifico concorso per altre discipline diverse dalla religione, potranno, in caso di revoca...transitare ad altri ruoli a danno di altri colleghi" (On. Piera Capitelli, On. Alba Sasso, On. Giovanna Grignaffini); "La revoca dell'idoneità dovrà determinare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro" (On. Elena Emma Cordoni, On. Carmen Motta, On. Piera Capitelli, On. Alberto Nigra, On. Alba Sasso, On. Giovanna Grignaffini, On. Innocenti); "Miglioriamo le condizioni economiche degli idr, ma senza dare loro il ruolo" (On. Alberto Nigra, On. Alba Sasso). Come dire, in

definitiva, che gli insegnanti di religione devono continuare ad essere nominati su segnalazione della Curia anno per anno, cioè rimanere precari a vita!

Si tratta di affermazioni del tutto gratuite e prive di fondamento, poiché - tra l'altro - nel momento in cui gli idr passeranno di ruolo, non potranno mai danneggiare i precari (come sostengono i DS) in quanto non apparterranno più a quest'ultima categoria: essi saranno ormai entrati a far parte delle graduatorie degli insegnanti di ruolo! Quindi, in caso di revoca, gli Idr parteciperanno alla mobilità all'interno del comparto scuola assieme agli altri docenti di ruolo. E' utile ricordare che i passaggi di ruolo avvengono tra il personale a tempo indeterminato dopo i trasferimenti in ambito del comune e tra comuni della stessa provincia, cioè in terza fase.

E non è tutto: ecco il testo dell'art. 4, comma 2, approvato

elementi essenziali della legislazione scolastica.", da un corso finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto dell'esame.

Quanto al secondo punto, così come ho fatto rilevare nella relazione, è il caso di ricordare che gli insegnanti di religione, destinatari del testo di legge in esame (in gran parte laici, circa l'80%), a differenza dei docenti precari di altre discipline, per i quali l'Amministrazione Scolastica ha gli strumenti per un progressivo assorbimento nei ruoli della scuola ("doppio canale", abilitazioni riservate, graduatorie provinciali permanenti), sono, attualmente, costretti ad un precariato la cui durata coincide con la carriera scolastica: per essi, quindi, nella linea normativa di quanto previsto per tutti gli altri docenti precari, dovrebbe essere previsto che la graduatoria di cui all'art.5, comma 2, avesse carattere permanente e che gli insegnanti che superano i concorsi che saranno banditi successivamente al primo, siano inclusi

in una elenco graduato aggiuntivo, così come attualmente avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.

Tutto ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che, attualmente, un certo numero di docenti è impegnato su cattedre aventi orario settimanale inferiore a quello contrattualmente previsto, pertanto la riagggregazione delle ore, al fine di formare le cattedre ad orario intero, porterà inevitabilmente ad una riduzione del numero delle stesse. Se a ciò si aggiunge che dal totale delle cattedre così costituite, solo il 70% sarà assegnato con contratto a tempo indeterminato, non è infondato prospettare la perdita del posto di lavoro per un numero di insegnanti di religione attualmente non definibile.

Dare, quindi, valore permanente all'elenco graduato scaturente dalla prova concorsuale e assegnare i posti ricadenti nel 30% attribuendo loro anche un orario inferiore a quello previsto per l'orario cattedra (tempo parziale), consentirebbe a tutti il recupero delle attuali posizioni lavorative.

Ci rendiamo conto certamente che eventuali emendamenti migliorativi potranno rallentare l'approvazione definitiva della legge sullo stato giuridico: ma è anche vero che qualche mese di ritardo (lettura e approvazione al Senato e successiva approvazione alla Camera) non

inciderà più di tanto nei tempi previsti per la immissione in ruolo (orientativamente nel settembre 2004); anzi, sussistendo la volontà politica, si potrebbe optare per la soluzione proposta dal Ministro La Loggia durante il CONVIR di Salerno, di fare approvare il testo del ddl com'è allo stato attuale, proprio per guadagnare tempo ed inserire le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma Scolastica (attualmente in approvazione al Parlamento).

A questo punto chiedo: la mancata previsione del corso che precede il concorso è un problema di spesa? Se sì, allora possiamo proporre una soluzione.

Come è possibile vedere dallo specchio, il costo dei corsi antecedenti il concorso ammonterebbe a circa 695.512,51, pari a £. 1.346.700.000, mentre il concorso - da solo - avrebbe un costo di circa 261.843,65, pari a £. 507.000.000; ma poiché ai sensi della legge 2 agosto 1952 n° 1132, art. 3 e del DPCM 21 dicembre 1990, tutti gli aventi diritto - una volta ammessi alla prova orale - devono versare una tassa di 33,06 (£. 64.000), se la tassa fosse aumentata a 43,39 (£. 84.000), la cifra ottenuta (£. 844.200.000) potrebbe coprire il maggiore onere derivante dalla effettuazione dei corsi (vedi tabella 1 a lato).

Una risposta positiva da parte del Governo a queste legittime richieste dei docenti di religione vorrà dire dare una risposta completa a questi professionisti della scuola italiana, riconoscendo loro finalmente il diritto ad essere "insegnanti ... tra gli altri".

Orazio Ruscica

Stato giuridico: i due testi approvati nelle ultime due legislature

Governo Centrosinistra	Governo Centrodestra
Testo approvato al Senato il 19 luglio 2000 art.4, comma 2	Testo approvato alla Camera il 5 dicembre 2002 art.4, comma 3
"L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola"	"L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, (...) può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola , con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto (...)"

al Senato il 19 luglio 2000 dal Centrosinistra, e quindi anche dai DS: "L'insegnante di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale scuola". (!)

Ai lettori il compito di giudicare.

A parte questa parentesi, e tornando ai risultati ottenuti, c'è comunque da dire che c'è ancora qualcosa da definire: ritengo che due siano le questioni irrinunciabili ancora da risolvere:

~ Il corso che precede il concorso

~ La graduatoria permanente ad esaurimento

Infatti - così come ho già avuto occasione di affermare nel corso della mia relazione in occasione della audizione avanti l'XI Commissione Lavoro - del tutto legittimo e coerente con l'articolato del testo di legge approvato sarebbe il prevedere in sede di prima applicazione, ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni", un sistema d'accesso analogo a quello configurato dall'art.2, comma 4 della legge 124/1999, in particolare facendo precedere l'esame "volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli

Tabella 1 - Confronto Corso Concorso

a) Commissione Concorso	£ . 507.000.000	
		. 261.843,65
b) Corso che precede il Concorso (60 ore)	£ . 1.346.700.000	
		. 695.512,51
c) Totale maggiore onere	(b) - (a)	£ . 839.700.000
		. 433.668,86
d) Tassa ammissione esami di abilitazione ai sensi della legge 2/8/1952, n.1132, art.3; DPCM 21 dicembre 1990		£ . 844.200.000
		. 435.992,91
e) Risparmio		£ . 4.500.000
		. 2.324,06

CONVIR SALERNO: La consacrazione di un obiettivo

segue da pag. 1

Democratici di Sinistra in sede di approvazione del ddl: "dimostrando con il loro atteggiamento ostruzionista e ponendosi contro il pieno inserimento nella scuola dell'insegnante di religione - ha sottolineato Ruscica - di essere ancora oggi legati alla loro vecchia ideologia".

Successivamente ha preso parola l'On. Tagliabate il quale ha illustrato tutti i passaggi che hanno preceduto la recente approvazione da parte della Camera del disegno di legge, auspicando una veloce votazione al Senato per giungere finalmente alla ratifica in legge dello stesso e mettendo in risalto anch'egli come la Sinistra abbia dimostrato, ancora una volta, scarsa apertura verso i problemi degli idr, che pure sono lavoratori della scuola.

L'On. Gambale - oltre alla soddisfazione per la veloce approvazione del ddl alla Camera, cui il suo gruppo ha contribuito - ha messo in evidenza come dopo il raggiungimento dello stato giuridico si dovrà provvedere affinché venga risolta la questione riguardante l'equipollenza di tutti i titoli ecclesiastici con quelli statali.

Ha preso parola infine il Ministro La Loggia, il quale ha voluto insistere sulla condizione degli insegnanti di religione che sono "insegnanti più di altri" per la missione alla quale sono chiamati e per il peso della responsabilità morale che hanno nei confronti dei giovani; anch'egli ha auspicato una veloce discussione al Senato del disegno di legge, cogliendo poi occasione per sottolineare il personale interesse per le esigenze della categoria e portando i saluti del Ministro Moratti e dell'On. Aprea, sottosegretario all'Istruzione .

Si è passati, infine, ai quesiti, ai quali Ruscica ha risposto con la consueta chiarezza e precisione.

Vincenzo Caggese

Padova: Un incontro nell'interesse della categoria Apprezzato l'impegno dello Snadir

Pubblico partecipe ed interessato all'assemblea sindacale che lo SNADIR ha organizzato a Padova il 22 novembre scorso, nell'ambito di una serie di contatti che il sindacato ha stabilito in tutta Italia, e soprattutto nelle zone ancora sprovviste di una segreteria provinciale.

Il Segretario Nazionale, Prof. Orazio Ruscica - dopo l'introduzione della Prof.ssa Maricilla Cappai, segretario nazionale di Cagliari - ha iniziato la sua relazione facendo una panoramica dell'attività dello SNADIR negli ultimi dieci anni: manifestazioni, obiettivi, convegni e quant'altro il sindacato ha posto in essere per la tutela degli insegnanti di religione; in particolare il Segretario Nazionale si è soffermato sull'argomento dello stato giuridico, anche qui facendo un excursus sulle principali tappe del cammino che il sindacato sta svolgendo nel raggiungimento di tale obiettivo; si è parlato poi, in particolare, del disegno di legge che la Camera ha appena approvato: numerose sono state le domande dei colleghi presenti, alle quali il Prof. Ruscica ha risposto chiarendo molti punti relativi allo status degli idr, al loro futuro, ai requisiti per accedere al "concorso", alle motivazioni che fanno propendere lo SNADIR per la modifica in "corso abilitante".

Per i colleghi di Padova e provincia una esperienza utile e concreta che - oltre a rappresentare un probabile preludio alla organizzazione di una sede di riferimento nella zona - ha confermato ai colleghi di Padova e provincia come lo SNADIR rappresenti un fondamentale punto di appoggio nella vita professionale di un idr.

Ketty Giua



Partecipanti al 5° Convir

Un messaggio... e un riconoscimento per gli idr

Per la fine dell'anno solare ed in vista delle prossime iscrizioni scolastiche in gennaio (e quindi della scelta di avvalersi o meno dell'irc), la Presidenza della CEI, come ogni anno, indirizza un messaggio "alle famiglie e agli studenti, ai dirigenti scolastici, agli idr e a tutti gli altri insegnanti".

Qui qualche considerazione.

Il messaggio riconosce "il fatto che un'altissima percentuale di famiglie e di ragazzi" sceglie di avvalersi. Mediamente è un dato attendibile. Ma non geograficamente, territorialmente. L'augurio che formula è "che questo insegnamento potesse raggiungere tutti". Per una molteplicità di motivazioni ("confronto con la tradizione cattolica... che ha contribuito alla costruzione di una società... e che può creare condizione di serena accoglienza a nuove forme di pensiero e di vita").

Il merito di tanti meriti non è direttamente riconosciuto agli idr. Direttamente no, ma indirettamente anche a loro si esprime "viva gratitudine":

- ~ "per un'attività che li espone in prima linea nella costruzione di una società che sappia rinnovarsi rimanendo fedele al suo passato.
- ~ perchè "i dirigenti scolastici, gli idr e tutti gli altri insegnanti" "offrono un contributo importante nella costruzione di una 'città dell'uomo', in cui la presenza del patrimonio religioso cattolico sia avvertita in tutta la sua rilevanza, per la formazione di una umanità che nel volto di Cristo riscopre i suoi lineamenti più veri". Finalità che, ovviamente, vale per dirigenti e insegnanti cattolici e per gli idr, anche professionalmente.

Queste finalità - da condividere - permettono al messaggio di riconoscere che l'irc è offerto

- ~ "da insegnanti ben preparati"
- ~ ben preparati "anche sotto l'aspetto della relazione",
- ~ e da insegnanti "in costante aggiornamento".

Tre riconoscimenti che valgono una professionalità? Parola non ricordata. Come non ricordato l'auspicio (debole o forte) che nei precedenti messaggi veniva aggiunto per lo stato giuridico. Ormai è ritenuta già cosa fatta?

Nel sito dello Snadir (www.snadir.it) ed in quello della CEI (http://www.chiesacattolica.it/ci_new/percorsi/Educazione/) è possibile consultare tutto il messaggio.

Pasquale Troia



Le nuove norme sulla maternità e paternità a cura di Orazio Ruscica

Uno strumento di agevole lettura del Testo Unico, cui si dovrà fare esclusivo riferimento per quanto riguarda il "congedo per maternità" ed i "congedi parentali", attraverso

- * norme richiamate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001;
- * tabelle che facilitano la comprensione dei vari tipi di assenza che si possono usufruire legate allo status di genitori naturali, affidatari ed adottivi;
- * modelli di domanda per la fruizione dei predetti congedi.

Il volume può essere richiesto inviando -2,48 (in francobolli "posta prioritaria") presso la sede nazionale (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932 762374 Fax 0932 455328).

Il fallimento delle RSU ricostruendo le RSA

C'è uno strano silenzio nella scuola sulle RSU che nasconde un interesse tutto interno ai Sindacati che non vogliono quel dibattito necessario per risvegliare l'attenzione su un istituto che ha segnato, comunque, una data importante per la scuola e il suo personale.

Forse i grandi Sindacati non vogliono far sapere che con le RSU è stato aggiunto un altro tassello verso la privatizzazione del pubblico impiego e la definitiva impiegatizzazione del personale della scuola e la riduzione di ogni Istituto ad una parvenza di piccola azienda con il suo piccolo imprenditore padrone e con la sua piccola commissione interna. E' la logica sindacale-aziendalistica delle RSU che noi contestiamo perché la consideriamo incompatibile con la specificità del comparto scuola e con la specifica funzione del docente. Ci sarebbe da chiedersi quali vantaggi concreti hanno portato le RSU abilitate solo nell'ambito di una contrattazione collettiva decentrata che discende obbligatoriamente da un CCNL firmato dai grandi Sindacati, con il rischio di aumentare la tensione e la conflittualità tra le componenti della scuola che dovrebbero essere sempre un "unicum". Sicuramente ad avvantaggiarsi sono state le Organizzazioni Sindacali che continueranno a dividersi un congruo numero di esoneri e che riconfermeranno la loro pretesa rappresentatività necessaria per continuare ad egemonizzare la politica scolastica. Le stesse OO.SS per non correre rischi hanno tra loro concordato che oltre i candidati eletti, che potrebbero sfuggire al controllo, nelle RSU ci saranno comunque i loro rappresentanti "art.9" CCNL/99. Così un organo elettivo si è ritrovato come membri di diritto i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del Contratto. (Paradossalmente può accadere che in una RSU non ci sia nessun eletto delle liste Sindacali firmatarie, ma, sono di diritto presenti con 4 rappresentanti contro i 3 eletti nelle votazioni e hanno, pertanto, la maggioranza).. Sono questi legami con le grandi OO.SS. fatti anche di grandi privilegi e di piccole furbizie che ci fanno pensare che le RSU non sono compatibili con la logica che deve governare un Istituto scolastico che non potrà e non dovrà mai ridursi ad una azienda. Nella scuola le RSU potrebbero essere elette annualmente da una assemblea di tutto il personale docente e non-docente senza il concorso dei Sindacati. La rappresentatività delle OO.SS. potrebbe essere determinata da votazioni nazionali con liste Sindacali contrapposte. Ma le regole le fanno i soliti noti Sindacati.

Che cosa dire, poi, delle RSU con solo componenti ATA senza rappresentanza di docenti o, viceversa, delle RSU composte solo da docenti senza rappresentanza ATA?

Qualcuno si è chiesto se sia accettabile che la contrattazione interna d'Istituto sia affidata esclusivamente ad una sola componente?

Noi avevamo proposto che le RSU fossero costituite da due componenti separate tra loro: quella eletta dal personale ATA e quella eletta dal personale docente.

Anche questa proposta sarebbe stata troppo rischiosa per quei Sindacati che rifiutano la contrattazione separata e vogliono continuare a gestire contrattazioni unificate che uniformano e appiattiscono docenti e non docenti.

Il fallimento delle RSU è sotto gli occhi di tutti, ma sembra non interessare nessuno, ma soprattutto nessuno si chiede di chi sia la responsabilità.

Il fallimento è, in parte, conseguenza dell'impreparazione delle componenti elette che hanno dovuto o voluto trasformarsi improvvisamente in esperti di normativa e di problemi sindacali con qualche malcelata tentazione di interpretare le RSU come organo di conflittualità permanente e come occasione di protagonismo personale.

Altro elemento che ha aggravato la situazione è stato il comportamento di tanti, troppi Dirigenti che nella contrattazione interna non hanno mai voluto dimenticare di essere oltre che controparte delle RSU, anche i superiori gerarchici delle componenti elette, ponendole spesso in uno stato di soggezione contrario ad ogni sereno confronto.

Non possiamo tuttavia dimenticare che il fallimento delle RSU nasce soprattutto dall'ambigua presenza delle sigle firmatarie del CCNL che vogliono comunque essere presenti al tavolo delle trattative interne d'Istituto con propri delegati anche quando non hanno alcun membro eletto, tradendo, con la loro presenza, lo spirito delle RSU che hanno la loro ragione e la loro legittimazione esclusivamente nei risultati elettorali.

Le RSU, per certe sigle, guarda caso proprio quelle che hanno fallito sul piano dei risultati elettorali, sono state trasformate, con la presenza dei loro delegati, in terminali veri e propri della struttura sindacale.

In sostanza sono state ricostituite quelle RSA che dovevano essere abbandonate per patto sottoscritto da tutte le sigle sindacali.

Questi elementi che hanno contribuito al fallimento delle RSU dovrebbero far riflettere il MIUR, l'ARAN, ma soprattutto i colleghi che hanno visto tradito il loro voto per fare spazio all'arroganza di quanti sono preoccupati da sempre di gestire solo il loro potere, incuranti di tutto il resto e incapaci di riconoscere e rispettare le esigenze della scuola in genere e, in particolare, le esigenze del personale della scuola.

Alla "scuola reale" queste RSU, ormai egemonizzate da elementi esterne, servono veramente?????

Queste RSU non sono forse diventate un altro stratagemma delle grandi centrali sindacali per continuare a controllare ogni aspetto della scuola, dalla Riforma ai Contratti?????

I risultati tutti li possono constatare sia sul piano della difesa del posto di lavoro, sia sul piano del miglioramento stipendiale.

E che dire degli insegnanti di Religione che nelle elezioni per le RSU sono stati esclusi perché non è stato loro riconosciuto l'elettorato passivo pur avendo una nomina annuale automaticamente riconfermata (C.M. Lombardi n. 302 del 20 settembre 1995)?

E' auspicabile che con il raggiungimento dello stato giuridico questa palese ingiustizia venga definitivamente sanata.

Alberto Borsò

Musei e scuola: il passato è già futuro

Il sito dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici presenta esemplificazioni e selezioni di alcuni ambiti e tematizzazione dei beni culturali:

1. nell'ambito liturgico: sono indicati alcuni temi che consentono di relazionare fra loro gli oggetti che hanno diretto riferimento alla liturgia e al culto. Ogni tema (opportunitamente definito) viene indicativamente esemplificato (per elenco e per immagini) con alcuni oggetti brevemente spiegati. Temi come: acqua, anno liturgico, benedizione, pietà popolare e devozione, Natale....
2. nell'ambito biblico: sono inclusi i temi che consentono di relazionare fra loro gli oggetti che fanno riferimento alla tradizione biblica. Con le stesse modalità dell'ambito liturgico sono presentati temi come profeti, Spirito Santo, Antico Testamento, Giudizio universale...
3. nell'ambito simbolico: sono inclusi i temi che consentono di relazionare fra loro gli oggetti che per forma o contenuto richiamano questioni legate a simboli o altri elementi iconografici. Sono presentati temi come acqua, benedizione, colori, corpo e membra, croce....
4. nell'ambito teologico: sono inclusi i temi che consentono di relazionare fra loro gli oggetti che tipologicamente o contenutisticamente richiamano più direttamente tematiche teologiche. Temi come: icona, acqua, anno liturgico, grazia, Trinità, ...

Il sito presenta anche una selezione di quattro temi intorno ai quali presenta alcuni beni culturali:

1. il Natale nell'arte
2. i colori della liturgia
3. il cammino verso la croce
4. i grandi cicli iconografici.

Per ognuno di questi temi sono presentate immagini di beni culturali, culturalmente, biblicamente e teologicamente ben decodificate. C'è da imparare.

E perché tutto abbia una sua proprietà di linguaggio ed il lessico sia specifico, ecco che il sito offre un glossario di termini biblici, artistici, teologici, liturgici. Essenziale e sufficiente.

Sono inoltre possibili ricerche veloci e avanzate di temi, argomenti, oggetti, beni culturali...

Ed infine, per avvicinare i beni culturali al navigatore internet ecco una mappa geografica che presenta le 83 diocesi italiane con alcuni loro beni culturali e religiosi.

Tali opportunità che il sito offre possono essere consultate e utilizzate dal docente per progettare un percorso iconografico per tematiche, per ambiti e per specificazioni lessicali. Consultazione privata del docente e/o utilizzazione degli studenti invitandoli a visitare il sito o facendolo insieme in un laboratorio multimediale collegandosi ad internet.

Dipende come si insegna. Dipende cosa si intende per museo. Se si insegna male e se per museo si intende il cimitero del passato, senza alcuna difficoltà, la scuola è un pezzo da museo (nel senso più esclamativo). Ma se la scuola e il museo custodiscono il passato perché si faccia memoria per il presente e per il futuro, museo e scuola non potranno che complementarsi.

Alla luce di queste premesse (ovvie per tutti, impraticate da molti) potrebbero insorgere delle opportunità. I musei esistono. Molti musei in Italia. In questi ultimi anni molte diocesi - finalmente - hanno attivato con molta fatica un inventario dei beni religiosi. Alcune di queste diocesi - con ancora molta fatica e soprattutto con grande convinzione - da parte di pochi - hanno addirittura creato un museo diocesano. Ne esistono già alcuni. E' nata una Associazione Musei Ecclesiastici italiani (<http://www.amei.info/amei%20web/index.html>).

In questa operazione di inventario (e non solo), un ruolo determinante è stato svolto dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e in particolare dal suo direttore mons. Giancarlo Santi, e dai suoi collaboratori. "Gli inventari informatizzati dei beni culturali realizzati dalle diocesi italiane a partire dal 1997 d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (I.C.C.D.) sono oggi disponibili nella banca dati centrale curata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e dal Servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana che viene presentata in rete in forma ancora sperimentale. Le immagini e le informazioni in rete sono solo un limitatissimo campione delle schede di cui dispongono le singole diocesi. Il sito attualmente contiene 42971 schede di beni ecclesiastici che appartengono a 83 diocesi."

Come si vede, si è cominciato a valorizzare un patrimonio di memorie e di testimonianze da parte di quelle comunità ecclesiali all'interno delle quali e per le quali questi beni religiosi sono stati creati.

E' un primo passo per salvaguardare. Poi per valorizzare questo patrimonio sono necessari i musei. Ma chi potrà andare a visitare un museo se qualcuno non educa i giovani di oggi (gli studenti) a conoscerli già durante la loro formazione culturale a scuola? Ecco la complementarità tra scuola e musei.

I programmi di irc continuamente invitano ad insegnare a saper leggere i segni della memoria cristiana presenti sul territorio. Saper vedere equivale spesso a saper valorizzare perché si sa comprendere.

Provate a visitare il sito dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici http://www2.chiesacattolica.it/beweb_new/. Sarà per voi una vera rivelazione. La sua fruibilità è molteplice (cfr. box). Le note di decodifica delle immagini sono eccellenti. Peccato che le immagini sono ancora protette. La loro utilizzazione ne permetterebbe subito una fruibilità didattica.

Ma oltre a queste indicazioni immediatamente sperimentabili e apprezzabili, è necessario pensare ad un progetto di cooperazione tra questi musei ecclesiastici (e non solo) e le esigenze didattiche primarie dei docenti.

Il Centro Studi dello Snadir intende promuovere collaborazioni, convenzioni, cooperazioni tra queste istituzioni che custodiscono beni culturali e le scuole e i docenti di religione (e non solo). Per creare strumenti didattici e formazione professionale. Progetti e attività che non possono insorgere che dai docenti e da organizzazioni professionali. Con la collaborazione di istituzioni ed enti da coinvolgere. Alcune iniziative sono già in cantiere, altre proposte si attendono dai colleghi. Convinti che se non ti dai da fare, non insegna, se non insegna ti chiedi chi sei e che cosa fai a scuola. Anche questa è professionalità. Inventata, creata, progettata e gestita.

Pasquale Troia
Responsabile Centro Studi Snadir



5° Convir - Salerno
da sinistra: On. Marcello Tagliatela, sen. Enrico La Loggia, Prof. Orazio Ruscica, On. Giuseppe Gambale, Prof. Pasquale Troia

Verona: un'assemblea produttiva e nel comune obiettivo della categoria

Il Segretario Nazionale, Orazio Ruscica, insieme a Giuseppe Pace, segretario provinciale di Palermo, pur "contrastati" dalla pioggia veronese hanno incontrato presso il Liceo "Galileo Galilei" gli insegnanti di religione del luogo. Si trattava della prima assemblea assoluta dello Snadir. I lavori sono stati aperti da Ruscica, mentre i partecipanti, estremamente attenti, hanno ascoltato il puntuale aggiornamento sulla situazione della categoria e su quanto il Sindacato ha fatto per arrivare al punto in cui ci si ritrova. L'exkursus ha spaziato dall'azione



Assemblea sindacale a Verona

sindacale di questi ultimi anni ai risultati attualmente raggiunti che hanno aperto il dialogo col Governo centrale per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione. Ma quale è stato l'effetto di questo intervento? Una bella tempesta di domande che, naturalmente, hanno ricevuto soddisfacenti e

puntuali risposte grazie alla indiscussa competenza del segretario nazionale. Inatteso il gran numero di partecipanti alla kermesse? Su trecento insegnanti appartenenti alla Diocesi di Verona, i presenti sono stati circa un terzo (cento). Le iscrizioni, comunque, è questo è molto interessante, sono aumentate.

E', in ogni caso, necessario arrivare a quattordicimila adesioni se si vuole avere un sindacato di categoria con un potere contrattuale inoppugnabile. Siamo ancora a metà strada ma le prospettive sono buone! D'altronde complessivamente gli IRC non siamo forse ventiduemila? Si tratta solo di coinvolgerci e responsabilizzarci sempre di più per riuscire ad essere una realtà non solo visibile ma anche compatta!

Gabriella Passantino

La grafologia nella scuola a tutte le età, fin dallo scarabocchio...

Nei primi mesi di questo anno, il Centro Studi dello Snadir organizzerà un primo convegno (di lezioni e di laboratorio) sulla funzione della grafologia nella scuola. Tra tanta Scrittura (la Scrittura), la scrittura degli studenti è un segno della loro personalità e della loro storia. Nel frattempo, il prof. Cesare Anelli, ci preparerà al Convegno con alcune sue annotazioni.

La grafologia viene insegnata presso le università di Urbino e della Lumsa di Roma.

Studia la manoscrittura, per scoprire le caratteristiche di personalità dello scrivente.

In ambito scolastico può offrire un aiuto agli insegnanti, ai genitori e agli stessi alunni per favorire il percorso di crescita personale.

L'esame della scrittura dei ragazzi offre dei dati che l'osservazione del comportamento non sempre permette di conoscere a fondo; infatti i ragazzi introversi e timidi difficilmente rivelano i loro problemi perché il loro comportamento calmo e tranquillo non permette di individuarli.

La scuola risulta essere un ambiente privilegiato per queste indagini perché è frequentata da tutti i ragazzi ed anche perché è relativamente semplice raccogliere dati e materiali.

L'analisi della scrittura permette di tracciare il profilo della personalità in evoluzione, da cui si colgono le potenzialità e gli eventuali problemi affettivi e relazionali, possibili cause di disagio scolastico; si possono individuare le caratteristiche del prevalente stile cognitivo e le modalità di apprendimento dell'alunno.

La scrittura, specialmente in età evolutiva, rispecchia inoltre con la sua variabilità le situazioni e i cambiamenti psicologici anche momentanei. Si può cogliere e leggere nel tempo, in modo diacronico, lo sviluppo della sua crescita che può essere progressivo ma anche stazionario e purtroppo a volte regressivo.

"I campanelli d'allarme" che indicano ansia, preoccupazione, chiusura, evidenziano ai genitori, agli educatori, che l'adolescente sta vivendo una realtà esistenziale diversa, rispetto a prima, carica di novità con cui fare i conti per ricollocarsi nel suo ambiente sociale e per proseguire il suo cammino.

L'evoluzione della manoscrittura vergata nel corso degli anni dallo stesso studente, stimola ad aggiustare in continuazione il tiro, con idonei interventi, per rispondere alle diverse esigenze emergenti.

L'operatore scolastico, l'insegnante, lo psicopedagogo, orientati dall'espressione grafomotoria, sanno superare il piano puramente comportamentale per sondare il vasto mondo dei bisogni e delle motivazioni più profonde.

Le indicazioni operative-orientative intendono essere formative, rispondere alla situazione particolarmente complessa e delicata dello studente in età evolutiva e risultare una reale risorsa per gli insegnanti che intendono meglio comprendere la personalità dei propri alunni e adeguare un piano di intervento didattico educativo individualizzato.

Cesare Anelli
Psicopedagogo-grafologo dell'età evolutiva

Iscrizione e Scelta dell'Irc

La scelta di avvalersi o non dell'Irc deve essere fatta all'atto dell'iscrizione non di ufficio, cioè all'inizio di ogni ciclo scolastico. Negli anni successivi la scelta di avvalersi (o non) permane salvo espressa volontà dell'alunno o dei genitori (art.310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; C.M. n.119 del 6 aprile 1995) di modificare la scelta entro il termine previsto per l'iscrizione (entro il 25 Gennaio).

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 (accordi di revisione del Concordato) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell'11/14 gennaio 1991 discende l'obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell'Irc dalle opportunità offerte dalla scuola per i non avvalentesi. La predetta sentenza della Corte Costituzionale, infatti, stabilisce che la libertà di coscienza è garantita tra la possibilità di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell'Irc e che "le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione".

Quindi, nella scuola elementare, nella scuola media inferiore e superiore al momento dell'iscrizione non di ufficio - cioè all'inizio di ogni ciclo scolastico - deve essere attuata la scelta di avvalersi o non dell'Irc. Nella scuola materna la scelta va proposta anno per anno. Soltanto dopo aver eventualmente fatto la scelta di non avvalersi, deve essere presentato il modello che prevede le diverse opzioni alternative all'Irc: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente; uscita da scuola. Queste disposizioni sono state emanate con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991 e riconfermate con la C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 e con la C.M. n.311 del 21 dicembre 1999.

L'ex ministro Berlinguer con la C.M. n.489 del 22 dicembre 1998 aveva proposto una modulistica errata per la scelta dell'Irc. La C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 ha immediatamente rettificato e proposto la stessa modulistica già emanata con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991.

In ogni caso i modelli inviati con la C.M. n.311 del 21 dicembre 1999 e con la C.M. n.3 del 5 gennaio 2001 sono esatti: il modello D per scegliere di avvalersi o non dell'Irc; il modello E da consegnare qualora ci sia stata la scelta di non avvalersi dell'Irc. Le stesse osservazioni per l'Irc sono state ribadite con la C.M. n.174 del 14 dicembre 2001 il Ministero dell'Istruzione e con la successiva nota del 21 dicembre 2001 prot. n. 21827.

La lettera circolare del 20 dicembre 2002, prot.3642 recita testualmente: "(...) si richiama l'attenzione sul modello D, nel quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi, quindi, gli istituti comprensivi e ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente". Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni è fissato al 25 gennaio 2003.

Redazione

La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede a cura del Sen. Guido Brignone

Il volume presenta la discussione e le deliberazioni sullo stato giuridico degli insegnanti di religione svoltasi nella XIII legislatura in particolare nel periodo novembre 1999 - settembre 2000. Il testo contiene gli interventi del relatore Sen. Guido Brignone, la sintesi dei dibattiti, la proposta di risoluzione e la relazione

alla CEI.

Il volume può essere richiesto inviando -2,48 (in francobolli "posta prioritaria") presso la sede nazionale (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; tel./fax 0932/762374).

XII MOSTRA CONVEGNO NAZIONALE JOB & ORIENTA LO SNADIR! "Presente...". La formazione nell'interesse del Sindacato

Con una sezione speciale "TOP JOB" che riguarda la formazione post diploma e post laurea, l'incontro domanda-offerta di lavoro, i tirocini e gli stage. Ma che cosa è Job & Orienta? Si tratta della più importante manifestazione dedicata all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro. La sede presenta tantissimi stand e un palazzo conferenze con 6 aule sempre impegnate dalle 10,30 alle 17,30 circa, con incontri e conferenze ritmate dagli interventi dei vari professionisti specializzati. Gli argomenti sono stati molto vari ma tutti incentrati sull'orientamento, l'esercizio di professioni, le tipologie di scuola in Europa, le nuove tecnologie, la programmazione dell'offerta di istruzione e la formazione. Poteva mancare lo SNADIR? Assolutamente no! Per il 2° anno consecutivo siamo stati presenti a quella che viene definita la più grande manifestazione annuale dedicata alla scuola e al suo futuro. Questo anno, in particolare, maggiore attenzione è stata dedicata al tema dell'alternanza scuola-lavoro. Dunque insieme al "dire ed informare" dei convegni e del workshop, grande rilievo ha avuto l'azione dell'area espositiva all'interno della quale lo SNADIR, presente con un proprio stand, ha potuto contattare, informare ed orientare tutti quei colleghi che desideravano usufruire di questo servizio.

Nei gg.21-22-23 Novembre 2002, Orazio Ruscica, Maricilla Cappai, Ketty Giua, Giuseppe Pace e Gabriella Passantino hanno lavorato all'interno del Job & Orienta per estendere a tutti i "curiosi" interessati la possibilità di sapere cosa sta facendo il Sindacato dal punto di vista giuridico e didattico per tutti gli insegnanti di religione cattolica.

Il risultato? STREPITOSO!!!

Gabriella Passantino

Convegno su "sette, RELIGIONI, Spiritualità"

La complessità del variegato mondo delle Nuove Religioni in Italia e l'opportunità di organizzare didatticamente questi contributi mediante laboratori didattici e di didattica

Tra il 7 e il 9 di novembre si è svolto a Roma, presso Casa san Bernardo alle Tre Fontane, il Convegno Nazionale "Sette, Religioni, Spiritualità", organizzato e promosso dall'Associazione Docenti di Religione e dal Centro Studi dello SNADIR (www.snadir.it), in collaborazione con il portale Sette Religioni Spiritualità (www.dimarzio.it) con la partecipazione dell'ISSR Chiesa Mater di Roma.

La partecipazione degli Idr, provenienti da varie parti d'Italia, è stata apprezzabile, sia sotto il profilo quantitativo, sia per il contributo di attenzione e passione professionale che molti docenti hanno saputo trasmettere a relatori ed organizzatori.

Il Convegno infatti ha evidenziato l'interesse crescente dalla categoria verso un fenomeno, come quello delle nuove forme di religiosità, la cui rilevanza gli insegnanti riscontrano quotidianamente nella scuola e nella società. D'altra parte, a conferma dell'attualità del tema proposto dagli organizzatori del

Convegno, solo pochi giorni prima una copertina ed un titolo de "L'Espresso" ("Dio su misura"), presentavano un'indagine su come sta cambiando la religiosità degli Italiani in una prospettiva di tipo sincretistico.

Entrando nel merito dei contributi, ha destato molto interesse la relazione introduttiva di Pierluigi Zoccatelli, vicedirettore del CESNUR, nonché coautore della pregevole e documentatissima "Enciclopedia delle Religioni in Italia" (LDC 2001) che è arrivata a censire e a presentare circa 600 nuovi culti presenti nel nostro paese. Zoccatelli ha delineato una mappa delle nuove religioni alla luce dei più aggiornati dati statistici, evidenziando come la portata culturale del fenomeno vada ben al di là della ancor circoscritta presenza sul territorio (si pensi solo alla diffusissima credenza nella reincarnazione!)

problematici del fenomeno, quali il lavaggio del cervello, il plagio, il fanatismo, le violenze fisiche e morali nei confronti degli adepti o dei fuoriusciti, contribuendo anche a definire il contesto normativo entro cui sono attualmente regolati i rapporti tra lo stato e i culti acatolici in Italia.

Ha concluso i lavori Massimo Introvigne, direttore del



Partecipanti al Convegno "sette, RELIGIONI, Spiritualità"

CESNUR, con un prezioso contributo sul fondamentalismo islamico alla luce dei fatti dell'11 settembre 2001, teso a chiarire la matrice di natura peculiariamente religiosa del terrorismo fondamentalista, le sue modalità e le motivazioni che ne hanno determinato l'insorgenza, proprio nel quadro dell'Islam.

Introvigne ha evidenziato un dato non secondario per una corretta analisi del fenomeno, il fatto cioè che la quasi totalità dei terroristi kamikaze non solo non è nata e vissuta in un contesto oscurantista e integralista che spiegherebbe coerentemente l'esito tragico della loro esistenza; al contrario, quasi tutti hanno un buon livello culturale, hanno conosciuto il mondo occidentale, ricevendo spesso anche una formazione professionale talora a livello universitario,

hanno lavorato e viaggiato in Europa e in America, hanno ballato nei locali di Parigi e fatto il tifo negli stadi londinesi (è noto come Bin Laden fosse in età giovanile un acceso tifoso dell'Arsenal). Possibile che la chiamata alle armi di un Dio arcaico in mimetica abbia sovrastato il canto delle sirene occidentali, osannanti al lusso, ai piaceri, al benessere e alla laicità?

Il convegno non si è limitato a descrivere la complessità del variegato mondo delle Nuove Religioni in Italia, un mondo che tra l'altro è in costante trasformazione ed evoluzione, ma ha anche presentato ai docenti l'opportunità di organizzare didatticamente questi contributi mediante laboratori didattici e di didattica



da sinistra: Prof. Pasquale Troia, Prof. Pierluigi Zoccatelli, Prof. Orazio Ruscica

Certo che, se fino agli anni '70 nelle facoltà teologiche e in ambienti religiosi dominava la convinzione di una progressiva e inevitabile "morte di Dio", oggi, al contrario, appaiono inconfutabili le prove di una persistenza e di un rinnovato fascino dell'esperienza religiosa.

Hanno suscitato un vivo interesse le relazioni di don Olivieri Pennesi sul mondo del New Age e di Corrado Sgroi sul backmasking, ossia l'incisione di messaggi subliminali all'interno di brani musicali, ascoltabili solo alterando le modalità di riproduzione del lettore CD. Alcune relazioni, in particolare quelle di don Eugenio Fizzotti, dello stesso Sgroi e di Massimo Introvigne, oltre al contributo della dott. Ippolito Macrina della Direzione Centrale degli affari dei culti, hanno affrontato sotto un triplice profilo, giuridico, psicologico e sociologico, taluni aspetti inquietanti e

(una novità per convegni simili, ma una necessità molto apprezzata dai docenti partecipanti). E per poter continuare a studiare ed osservare tale realtà: uno strumento utile è il portale "Sette Religioni Spiritualità" curato dalla collega Raffaella Di Marzio, che, oltre ad ospitare un ampio dibattito sul tema, permette di accedere a un ricco patrimonio di dati e di informazioni, che tornerà prezioso nel lavoro scolastico. Impeccabile, infine, l'organizzazione dei lavori, curata dal collega Pasquale Troia, responsabile del Centro Studi dello SNADIR.

Il programma del Convegno è ancora consultabile sul sito www.Snadir.it. Gli Atti del Convegno sono in preparazione e saranno pubblicati nei primi mesi del prossimo anno. Sul sito dello Snadir ne sarà data informazione.

Dario De Santis

Il Mobbing e la scuola

Il termine mobbing, secondo la definizione del dott.re Harald Ege che ha studiato il fenomeno nei paesi Nordeuropei per oltre un decennio, è una forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte di colleghi o del datore di lavoro.

Sotto questa forma potremmo chiederci cosa abbia a che fare con la scuola, eppure questo termine, da un po' di tempo è sempre più frequente nell'ambiente scolastico.

Analizziamolo nelle sue linee generali.

Le forme che può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalla continue critiche alla sistematica persecuzione, dall'assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale.

La persona del lavoratore viene continuamente umiliata, offesa, isolata e ridicolizzata anche per quanto riguarda la vita privata, il suo lavoro deprezzato, continuamente criticato o addirittura sabotato, il ruolo declassato e il suo lavoro svuotato di contenuti e privato degli strumenti, le capacità messe in discussione.

Infine, sono esercitate continue azioni sanzionatorie, spesso pretestuose, per esempio mediante uso eccessivo di visite fiscali, di contestazioni disciplinari, di rifiuto di permessi e/o di ferie. Si distingue un mobbing strategico, o verticale, che si sviluppa dall'alto in basso, dal Dirigente al subordinato e che corrisponde ad una strategia lucida, deliberata, tesa ad ottenere le dimissioni spontanee della persona che ne viene colpita e di mobbing emozionale o trasversale quando, invece deriva da un'esaltazione dei comuni sentimenti di ciascun individuo (rivalità, gelosia, antipatia, diffidenza, paura,....)

Lo scopo del mobbing è quello di eliminare una persona che è, o è divenuta, in qualche modo " scomoda", distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni.

Il mobbing ha conseguenze di portata enorme: causa problemi psicologici alla vittima, che accusa disturbi psicosomatici e depressione, ma anche ripercussioni sul resto dell'ambiente di lavoro.

Di particolare rilevanza sono le conseguenze sulla salute riscontrate dopo un periodo variabile di esposizione alla situazione di mobbing e che si manifestano principalmente a carico della sfera neuropsichica con importanti ricadute psicosomatiche e fisiche. Precoci sono i segnali di allarme psicosomatico (cefalea, gastroenteralgie, dolori osteoarticolari, mialgie, disturbi dell'equilibrio), emozionale(ansia, tensione, disturbi del sonno,dell'umore,) comportamentale . Le conseguenze sociali possono essere devastanti in quanto la persistenza dei disturbi psicofisici porta ad assenze dal lavoro sempre più prolungate, fino alle dimissioni o al licenziamento.

Il mobbing ha fatto la sua entrata nella giurisprudenza italiana del lavoro nel 1999 con una sentenza del Tribunale di Torino e successivamente abbiamo avuto un'altra sentenza a Como



Partecipanti al Convegno "sette, RELIGIONI, Spiritualità"

e poi a Forlì nel 2001. In quest'ultima sentenza viene stabilita la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del danno esistenziale patito dal lavoratore che risulti vittima di un comportamento persecutorio qualificato in termini di mobbing.....

Bisogna però sottolineare, anche, la difficoltà e il limite nel recuperare ed offrire al Giudice del Lavoro le prove dei

comportamenti costituenti il mobbing così come stabilisce la Cassazione Civile nel maggio 2000.

La legislazione italiana, quindi, al momento, è ferma al riconoscimento del "danno biologico" derivante da forme persecutorie sul posto di lavoro.

Attualmente sono 5 i progetti di Legge presenti in Parlamento sul tema della tutela del lavoratore da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito del posto di lavoro e ciò fa sperare in una aumentata sensibilità da parte delle istituzioni per un fenomeno sempre più diffuso che necessita di puntuale definizione legislativa, di azioni di prevenzione ed informazione e di adeguate azioni di tutela.

Se ad alcuni tutto ciò può sembrare fuori luogo nell'ambito scolastico, altri, invece, si sono perfettamente riconosciuti in situazioni che, se non hanno raggiunto il limite estremo, ci sono, però, arrivati vicino.

Purtroppo nella scuola i fenomeni di " persecuzione" stanno diventando sempre più frequenti, e, non a caso, da quando Autonomia e Dirigenza sono entrati nella scuola. Non è infrequente il caso di Dirigenti che rendono impossibile la vita a colleghi di cui non condividono idee o metodologie didattiche, per cui vengono messi in atto forme persecutorie per indurli a chiedere il trasferimento, ancora più frequente quando si parla dei docenti di Religione verso i quali l'attacco dei Dirigenti è ancora più ostinato e ideologicamente predeterminato.

Per non parlare dei rappresentanti RSU, verso i quali l'atteggiamento di disprezzo velato da forme di boicottaggio persistente, determina l'impossibilità di svolgere il proprio compito di rappresentanza sindacale e ha indotto molti colleghi a non ricandidarsi, lasciando il campo a chi si fa guidare più docilmente dal Dirigente.



da sinistra: Prof. Pasquale Troia, Dott. Massimo Introvigne

RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO

Ogni anno scolastico, inevitabilmente, negli istituti di istruzione secondaria, ci si ritrova dinanzi a questo dilemma: quando c'è una riduzione nella durata dell'ora di lezione sorge un obbligo, da parte del docente, di recuperare tale frazione oraria? Numerosi sono anche i quesiti rivolti, in questi ultimi tre/quattro anni, al MIUR sulla questione e il Ministero ha offerto una serie di chiarimenti, a partire dalla C.M. n.225 del 5 ottobre 2000 nella quale si precisava, con un esplicito rinvio al Contratto della Scuola, che "le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di servizio degli insegnanti restano disciplinate dall'art.24 citato - (CCNL-Scuola 26 maggio 1999) - e dall'art.41 del CCNL 4 agosto 1995, nonché dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale".

Le fonti interpretative cui la C.M. n.225/2000 si riferisce sono:

l'accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 1997, che rinvia alle CC.MM. n.243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980, e

accordo relativo alla sequenza contrattuale art. 24, comma 3, CCNL-Scuola 26

maggio 1999, sottoscritto il 18 ottobre 2000, a seguito della certificazione della Corte dei Conti.

Dalla correlazione delle norme indicate emerge che la riduzione dell'ora di lezione per causa di forza maggiore (es. orario dei mezzi di trasporto pubblici o effettuazione dei doppi turni) non fa sorgere a carico dei docenti l'obbligo di recuperare le frazioni di ora.

Diverso è il caso della riduzione dell'ora di lezione per motivi didattici (flessibilità oraria o

sperimentazioni), in tali casi i docenti sono obbligati a recuperare la frazione di ora non prestata (nel caso delle sperimentazioni con attività comunque a questa connesse).

E' evidente che la diversa motivazione addotta per operare la riduzione oraria della lezione è fondamentale per evitare al dirigente scolastico di incorrere in possibili ricorsi da parte di quei docenti che si vedono consegnare un atto formale per il recupero delle frazioni orario.

Il compito di individuare eventuali cause di forza maggiore spetta allo stesso dirigente scolastico il quale sottopone la questione al Consiglio d'istituto; questo, se condivide i rilievi esposti dal dirigente scolastico, deve specificare i motivi della riduzione dell'ora di lezione e demandare il tutto al Collegio dei docenti per la relativa delibera. Il Collegio dei docenti, in particolare, dovrà valutare la compatibilità della riduzione dell'ora di lezione con gli obiettivi formativi del POF.

La C.M. n.243 del 22 settembre 1979, a cui tutte le norme successive si richiamano, specifica che la riduzione oraria non è applicabile nei giorni in cui si svolgono quattro ore; nei giorni in cui le ore di lezione sono cinque è possibile una riduzione (di non oltre dieci minuti per ora) o alla prima o all'ultima ora di lezione, solo in casi eccezionali può aversi riduzione sia alla prima che all'ultima ora.

Nei giorni in cui si svolgono sei ore la riduzione è applicabile alla prima ed all'ultima ora, eccezionalmente anche alla penultima ora.

Nei giorni in cui si svolgono sette ore di lezione la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

La circolare esplicitamente dispone, in tali casi, che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione".

La stessa circolare insiste sul carattere eccezionale di tali disposizioni che, pertanto, possono in ogni momento essere revocate dal dirigente scolastico, sempre che vengano meno i motivi che le hanno determinate (modifica degli orari dei trasporti pubblici, cessazione dei doppi turni).

Ernesto Soccavo

GLI IDR POSSONO ACCEDERE AI CORSI TECNOLOGICI ORGANIZZATI DAL MIUR

Gli insegnanti di religione che desiderano accedere ai corsi inerenti le competenze informatiche e tecnologiche del personale docente della scuola, i cosiddetti "Fondi UMTS", possono farlo tranquillamente: è quanto ha assicurato lo stesso Ministero dell'Istruzione a seguito di una informativa scritta richiesta dallo SNADIR (Nota prot. n.6209 del 4 dicembre 2002; Nota prot. n.6178 del 3 dicembre 2002).

I nominativi degli idr non erano in un primo momento tra quelli predisposti perché all'inizio di settembre non risultavano ancora nelle liste ufficiali del MIUR, ma il programma di Monfortic, l'Ente che gestisce tali corsi, consente comunque l'inserimento di nuovi nominativi.

Rossella Sudano

N.B. Le note sopracitate possono essere scaricate dal nostro sito web al seguente indirizzo: www.snadir.it. Nell'indice a sinistra cliccare su "Altre Notizie"

Angela Loritto

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328
 o le varie sedi SNADIR Provinciali o Zonali

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax/Cell.	Orario ufficio	E-Mail
AGRIGENTO sede prov.le SNADIR	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048-338/2612199	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684		
BARI	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	329/4115222		
BENEVENTO	Muto Antonella	Viale degli Astronauti, 3	83038	MONTEMILETTO (AV)	333/2920688		
CAGLIARI sede prov.le SNADIR	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	0708474289 - 853086 cell.340/0670940	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	360/987076		
CASERTA	Albano Antonietta	Via G. Falcone	81025	MARCIANISE (CE)	0823/824860		
CAST/MARE di STABIA sede zonale SNADIR	Ernesto Soccavo	Corso Garibaldi, 108	80053	CASTELLAMMARE di STABIA	340/0670921	Martedì 16,30 - 18,30	
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323		
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	338/8775955		
FOGGIA sede prov.le SNADIR	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201		snadir.fg@snadir.it
MILANO sede prov.le SNADIR	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	dal Lunedì al Venerdì 16,00 - 19,00	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le SNADIR	Cacciapuoti Francesco	Via Cesare Rossaroll, 174	80139	NAPOLI	081/440733 340/0670924	Mart.-Merc. - Giov. 16,30 - 18,30	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale SNADIR	Allocca Pina	viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975		pinaalocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via V. Emanuele III, 3	08040	ULASSAI (NU)	333/4502036		snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le SNADIR	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.pa@snadir.it
PISA	Fornai Sandra	Via delle Sorgenti, 39/D	56010	ASCIANO PISANO (PI)	349/4201521		
RAGUSA sede prov.le SNADIR	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	338/8807933		
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417		
VARESE sede prov.le Snadir	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	Mercoledì 16,30 - 18,30	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia ?
 Telefona allo 0932/762374

**SOGNI E DESIDERI CONDIVISI
 CAMBIANO IL MONDO
 ADERISCI ALLO
 S N A D I R**

Domande di pensione entro il 10 gennaio

Il Ministero dell'istruzione ha emanato il decreto annuale (D.M. n.127 del 2/12/02) che fissa al 10 gennaio i termini per la presentazione delle domande di pensione.

Quest'anno i docenti che intendono andare in pensione (pensione di anzianità), da settembre 2003, dovranno avere i requisiti dei 56 anni di età e 35 anni di contributi.

Coloro che hanno oggi 55 anni di età non potranno andare in pensione il prossimo anno, perché la legge 449/1997 dispone per il 2004, i seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.

I docenti che hanno 37 anni di servizio, potranno invece andare in pensione dal 2003 senza il vincolo del requisito dell'età. Nel 2004 per essere collocati in pensione prescindendo dal vincolo dell'età anagrafica sarà necessario avere 38 anni di servizio.

Il termine del 10 gennaio si riferisce anche alle domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.

Coloro che l'anno scorso hanno chiesto ed ottenuto il trattenimento in servizio, e che intendono rinunciare al secondo anno, possono presentare entro la stessa scadenza la domanda di pensione di vecchiaia.

Entro il 10 gennaio possono infine essere revocate le domande presentate precedentemente.

Redazione

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Decorrenza della pensione	Limite di età		Minimo di contributi Anni
	Uomini	Donne	
01/01/2001 in poi	65	60	20

N.B. Possono continuare ad avvalersi del vecchio requisito dei 15 anni coloro che al 31 dicembre 1992:
 avevano compiuto la «vecchia» età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne)
 avevano già maturato i 15 anni
 erano autorizzati a versare contributi volontari

Criteri per il calcolo della pensione


Anzianità contributiva al 31/12/1995	Sistema di calcolo
18 anni e più	Retributivo, legato alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo
Meno di 18 anni	Retributivo per l'anzianità maturata a tutto il 31/12/1995 Contributivo per i periodi successivi al 1° gennaio 1996
Nessuna, cioè neoassunti dal 1° gennaio 1996	Contributivo, sulla base di tutta la contribuzione nell'arco della vita lavorativa

Requisiti per la pensione di anzianità

Anni	Età e anzianità		Anzianità contributiva
	Età minima richiesta	Minimo di contributi	
2003	56	35	37
2004	57	35	38
2005	57	35	38
2006	57	35	39
2007	57	35	39
2008	57	35	40

Le due colonne di età e anzianità contributiva sono alternative. Con 35 anni di contributi è richiesta una età minima (v. terza colonna), mentre con una anzianità contributiva riportata nella quarta colonna si può ottenere la pensione indipendentemente dall'età anagrafica.

Crescita dello SNADIR



I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
 Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
 di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____ tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt _____ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR
via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.

Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Garanzia di riservatezza
 Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG).

d PROFESSIONE I.R.
 Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
 Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
 Direttore: Orazio Ruscica
 Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
 Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.
 Hanno collaborato: Cesare Anelli, Alberto Borsò, Vincenzo Caggese, Dario De Santis, Kety Giua, Angela Loritto, Gabriella Passantino, Orazio Ruscica, Ernesto Soccavo, Rossella Sudano, Pasquale Troia.
 Redazione - Amministrazione - Segreteria:
 via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
 Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28
 Fotocomposizione e Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
 Questo numero ha avuto una tiratura di 8000 copie
 Consegnato in tipografia il 27 dicembre 2002

SNADIR - INFO
 Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
 Fax 0932/45.53.28
 L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
 La segreteria telefonica e il fax sono in funzione 24 ore su 24. Si riceve su appuntamento nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
 Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri 340 0670900/ 0670921 / 0670924 / 0670940 .



Unione
 Stampa
 Periodica
 Italiana